



# COMUNE DI BRANDIZZO

PROVINCIA DI TORINO

Via Torino 121 – C.A.P. 10032 C.F. 82501690018 – P.I. 02249880010 Tel: 011.913.80.93/4/5 Fax: 011.913.99.62  
**UFFICIO TECNICO–SETTORE AMBIENTE, PATRIMONIO, MANUTENZIONE, LL.PP.**  
Sito internet – [www.comune.brandizzo.to.it](http://www.comune.brandizzo.to.it) e-mail - [territorio.manutenzione@comune.brandizzo.to.it](mailto:territorio.manutenzione@comune.brandizzo.to.it)

## NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI NEVICATE

Rep. 112

### II RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che durante il periodo invernale possono verificarsi precipitazioni nevose e gelate con persistenza di neve e/o ghiaccio sul suolo;

Considerato che in tali circostanze è necessario attivare tutte le misure a tutela della pubblica incolumità, oltre ai servizi di sgombero neve e spargimento sale che saranno assicurati dal Comune;

Visto il regolamento di polizia urbana approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 25 del 25.09.2003 che prescrive all'art. 12 gli obblighi dei frontisti in caso di precipitazioni nevose;

Ritenuto di dover prescrivere formalmente l'osservanza degli adempimenti previsti dal richiamato regolamento a tutela della pubblica e privata incolumità ;

Visto il Regolamento per la disciplina sul ritiro, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

Richiamati i contenuti del "Piano Operativo per il servizio di sgombero neve e spargimento sale" annualmente predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale;

Visto l'art.5 e 6 del C.d.S. approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Visto Il Regolamento di Esecuzione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

Visto il D. Lgs.18.08.2000 n° 267 e s.m.i.;

### ORDINA

1. in caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, l'obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi per la loro intera larghezza e lungo l'intero fronte dello stabile, nonchè allo sgombero della neve dall'imbocco delle caditoie e dei tombini al fine di agevolare il deflusso della acque di fusione.

2. Il medesimo obbligo sussiste ugualmente per i proprietari di fondi, recintati o no, adiacenti alla pubblica strada, lungo i quali deve essere sgomberata una striscia di carreggiata di ampiezza sufficiente al passaggio di una persona. I conduttori degli immobili ed i conduttori di negozi, botteghe e magazzini devono, inoltre, dotarsi, in caso di gelo improvviso, di un conveniente deposito di sale da disgelo o segatura da cospargere sul marciapiede e/o, in alternativa, procedere meccanicamente alla rottura e eliminazione del ghiaccio.

3. che la neve rimossa dai cortili o da altre aree private non venga sparsa e accumulata sul suolo pubblico così come la neve tolta dei passi carrai deve essere accumulata ai lati dello stesso;

4. che tutti i conducenti di veicoli che transitano sulle strade comunali e/o nel territorio comunale, in caso di presenza di ghiaccio e precipitazioni nevose che alterino le normali condizioni delle strade urbane del Comune di Brandizzo, devono rispettare le seguenti misure precauzionali, al fine di non provocare situazioni di pericolo ed al fine di salvaguardare la sicurezza stradale e non provocare intralcio per la circolazione:

- rispettare rigorosamente le norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada, con particolare riguardo alla regolazione della velocità in relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni delle strade e del traffico e ad ogni altra circostanza;
- accertarsi, prima di mettersi in movimento con il proprio veicolo, sullo stato della transitabilità delle strade, dei limiti di percorribilità, ecc.;
- posizionare il proprio veicolo in modo che non possa costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, per i mezzi di soccorso e per i mezzi spazzaneve, ecc.;
- attrezzare il proprio veicolo, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile, con speciali pneumatici invernali o catene da neve che consentano il controllo del mezzo anche in presenza di ghiaccio e/o neve sul sedime stradale.
- Non parcheggiare la propria auto, se possibile, su strade ed aree pubbliche, ma ricoverarla in aree private e garage per agevolare il servizio di sgombero neve;
- ottemperare scrupolosamente alle segnalazioni e disposizioni impartite dagli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Sono incaricati dell'esecuzione, per i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza della presente Ordinanza, tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art.12 del C.d.S. approvato con D.Lgs. 30.04.92 n 285.

L'Ufficio Tecnico è, inoltre, incaricato in merito alle informazioni al Pubblico mediante collocazione di specifica segnaletica a norma dell'art. 122 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. – DPR 16.12.92 n 495.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

Per i trasgressori troveranno applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, compresa la rimozione forzata.

Il presente atto annulla e sostituisce ogni ordinanza inerente quanto in oggetto emessa in precedenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Brandizzo, 04.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
geom. GIANNONE Vincenzo  
firmato digitalmente